

ACCESSO CIVICO SEMPLICE

L'accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 - modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - detto anche accesso "semplice" per distinguerlo dall'accesso "generalizzato" introdotto dal comma 2 del medesimo articolo, riconosce a chiunque il diritto di chiedere documenti, informazioni o dati per i quali sia stata omessa la pubblicazione obbligatoria sul sito istituzionale della Regione Siciliana.

L'accesso civico semplice, quindi, è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione.

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'ACCESSO CIVICO SEMPLICE

La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, nominato con Delibera Commissariale n. 40 del 5 aprile 2019.

La richiesta debitamente sottoscritta, da redigersi in conformità al modulo appositamente predisposto, con allegata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, va presentata attraverso una delle seguenti modalità:

- tramite posta elettronica ad uno dei seguenti indirizzi: protocollo@pec.ersuenna.it / ersuenna@ersuenna.it / anticorruzione.trasparenza@ersuenna.it;
- tramite posta ordinaria al seguente indirizzo: Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'ERSU di Enna, via Mulino a Vento n.9 - 94100 Enna;
- tramite consegna a mano presso l'Ufficio protocollo dell'ERSU di Enna nei seguenti giorni: dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e il mercoledì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

DESCRIZIONE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza - in sigla RPCT - ricevuta la richiesta di pubblicazione di documenti, informazioni o dati, verifica prioritariamente se per gli stessi sussiste l'obbligo di pubblicazione.

Nel caso in cui non viga l'obbligo di pubblicazione il RPCT ne dà comunicazione al richiedente che, ricorrendone i presupposti, potrà avanzare richiesta di accesso civico "generalizzato" - ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013 - o di accesso "documentale" ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7.

In caso di sussistenza dell'obbligo di pubblicazione:

- a) se il dato risulta già pubblicato, il RPCT ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale;
- b) se la pubblicazione risulta omessa, il RPCT trasmette i dati, i documenti o le informazioni oggetto della richiesta al Responsabile delle pubblicazioni al fine dell'inserimento sul sito istituzionale dell'Ente e provvede a comunicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Il procedimento amministrativo deve concludersi entro il termine di trenta giorni.

In caso di ritardo o di rigetto dell'istanza, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo secondo le disposizioni di cui all'art. 116, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche e integrazioni.